

**Se
Il
Diritto
Promuove
Speranza:
L'esempio
Del
Diritto
Per i
Minorenni¹**

Claudia
Mazzucato



1. UN MODELLO CULTURALE.

Il tratto che maggiormente definisce la legislazione minorile è tutto condensato in quel *per* significativamente presente nella denominazione ufficiale dell'organo giudiziario per eccellenza in questo ambito, appunto il Tribunale *per* i minorenni (e non, come invalso purtroppo nel linguaggio comune e giornalistico, Tribunale *dei* minorenni).

La scommessa della disciplina riguardante i minori è precisamente l'edificazione di un sistema giuridico al servizio dello sviluppo psico-fisico, intellettuale, umano, civico del giovane beneficiario del sistema medesimo.

Le tipiche modalità deontiche caratterizzanti la norma giuridica -permesso, obbligatorio, imperativo, facoltativo, indifferente²- finiscono qui per essere messe da parte o in ogni caso per modellarsi all'interno di una logica particolare, ancora sconosciuta in altri ambiti: oltrepassare la finalità *regolativo-prescrittiva* dell'azione sociale per attingere a una più pregnante finalità *emancipativo-promozionale*.

Il compito del legislatore

non consiste nel prescrivere, imporre, disciplinare, ordinare o limitare rapporti tra privati, o tra privati e Stato, il compito -più difficile, arduo e faticoso- consiste qui piuttosto nel predisporre una struttura normativa dentro la quale il riconoscimento dei diritti inviolabili (declinati in modo *speciale* nel caso del bambino/adolescente) trovi al contempo una immediata rete di sostegno, un campo di attuazione realistico e concreto, un argine previdente contro i possibili scadimenti nelle violazioni di tali diritti.

Viene cioè richiesto all'ordinamento di fare uno sforzo supplementare in modo da realizzare, *attraverso l'applicazione del diritto*, le condizioni umane-esistenziali necessarie affinché il bambino/adolescente si compia autenticamente.

È pur vero che simile ambiziosa finalità (compimento umano pieno di ogni persona) è all'origine di qualsivoglia sistema giuridico di matrice democratica, ma è altresì difficilmente contestabile che, nel quotidiano, si finisce quasi sempre per esprimere, del diritto, il lato formale -autoritativo e sanzionatorio-; il lato eman-



1 Il presente articolo anticipa, sintetizzandoli, i contenuti di un più ampio saggio dal titolo "Il diritto minorile: un modello di cultura giuridica per le sfide della civiltà democratica. L'esempio della giustizia penale", in corso di pubblicazione in M. L. De Natale (a cura di), *PEDAGOGISTI PER LA GIUSTIZIA, Vita e Pensiero*, Milano, 2004. La riflessione in tema di diritto minorile qui di seguito proposta, trova accoglienza nella rubrica dedicata tradizionalmente alla mediazione penale e alle forme di giustizia riparativa: nessuna svista, ma scelta determinata. Chi scrive ha accostato il diritto minorile grazie all'esperienza sul campo maturata nell'ambito della mediazione ed ha imparato a scorgere nelle trame significative del sistema giuridico per i minorenni alcune interessanti proprie con quella filosofia innovativa che anima le pratiche mediatriche e di riparazione. Il lettore troverà dunque una sintesi di simili caratteristiche interessanti, prima fra tutte l'ardita scommessa di mantenere un fine promozionale-costruttivo anche nel settore di fatto più distruttivo dell'intero ordinamento, quello cui si affida il compito di rispondere al reato.

2 L. Lombardi Vallauri, *CORSO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO*, CEDAM, Padova, 1981, pp. 131-132 e Autori ivi citati.

cipativo-promozionale viene espresso in prevalenza da quelle fonti -la Costituzione e le Convenzioni internazionali- che svolgono soprattutto un (pur importantissimo e irrinunciabile) ruolo di impulso politico-culturale, ma che solo a lungo termine plasmano la prassi *concreta* delle istituzioni.

Nella legislazione minorile, invece, l'impegno teso a *promuovere sempre*, nella complessità del singolo caso concreto, l'*interesse* della persona minorene³ è un compito -potremmo dire- 'immediatamente esecutivo'.

Anche la ben nota distinzione tra norme *precettive* e norme *programmatiche* finisce allora per rivelarsi pressoché superflua; ogni norma minorile contiene le due caratteristiche: è insieme *programma* di sviluppo emancipativo del minorene che dipana i suoi effetti in una diacronia di lunga durata, e *precetto* operativo immediato per la risoluzione del problema tangibile (l'*interesse attuale* di *quel* particolare minorene in vista del suo pieno compimento umano). Si confonde altresì la distinzione tra *norme di condotta* (le quali prescrivono un comportamento da osservare) e norme di *struttura* (le quali organizzano le istituzioni, ecc.), nel senso che ogni dispo-

sizione comportamentale, nel sistema giuridico *per* il minorene, è anche *strutturalmente* orientata verso un superiore fine emancipativo⁴.

Quando si occupa dei minorenni, insomma, l'ordinamento giuridico -più che in altri settori- cala gli ideali supremi dalle fonti costituzionali e primarie del diritto fin dentro i risvolti più 'prosaici', le pieghe più 'attuative', delle leggi e delle norme secondarie, senza che tali ideali si smorzino in intensità o efficacia.

Sarà perché, rivolgendosi ai bambini e ai giovani, il sistema giuridico (oggi permeato dalla cultura dell'infanzia) viene in parte illuminato dal loro disarmante bisogno di avere *tutto il meglio*, ma è affascinante constatare come il sistema stesso, nel suo sforzo difficile di essere *per*, cerchi di offrire strumenti tecnici per *azioni di speranza*.

La speranza che tutto vada bene fin dall'inizio per i giovani cittadini e per i piccoli ospiti stranieri attraverso l'affermazione garantita dei diritti inviolabili, la speranza *che le cose andranno meglio* nelle situazioni -anche limite- di abbandono, allontanamento dalla famiglia, vittimizzazione o commissione di reati.



3 Cfr. CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, ONU, 1989 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 176/1991): "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"; cfr. anche art. 31 Cost. laddove si enuncia il principio della "speciale protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù". Nelle leggi ordinarie cfr., per esempio, l'art. 147 C.c. che prevede il dovere di "mantenere, istruire, educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", oppure l'art. 1 D.P.R. 448/88 in materia di processo penale a carico di imputati minorenni in cui si esplicita il cd. principio di adeguatezza educativa, vale a dire la necessità preminente di applicare la norme processuali e sostanziali "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorene". Il principio dell'interesse preminente del minore è un vero e proprio leit motiv della legislazione minorile e un costante richiamo rintracciabile nella giurisprudenza costituzionale in materia.

Simile diritto *per* i minorenni contiene dunque, in misura maggiore che altrove, una *scommessa* -o, meglio, una *promessa*- socio-culturale che non può lasciare indifferente il cittadino dello Stato democratico: la promessa che lo *strumento giuridico* sia efficace proprio per realizzare un progresso civiltà; la promessa che, anche di fronte a situazioni drammatiche o lesive, vi sia un preciso modo in cui dare spazio e realizzare *in concreto*, senza retorica, l'ideale sullo sfondo da cui la norma trae la sua legittimità democratica (nella fattispecie la piena, completa, attuazione dei diritti dei più giovani).

Si osservi, infatti, che nei suoi compiti promozionali ed educativi il diritto minorile -valicati i distinguo tradizionali- si caratterizza per la presenza di un duplice ordine di norme giuridiche fra loro intrecciate, così sommariamente sintetizzabili: norme che delineano il *dover essere* della condizione della persona minorenni e ne *propiziano* il com-

pimento umano autentico, e norme che regolano la fuoriuscita da situazioni disagiate in vista della (con la speranza della) massima appropriazione da parte del bambino/ adolescente dello stato ottimale perduto (o mai raggiunto).

1.1. NORME CHE *propiziano* IL COMPIMENTO UMANO.

Il primo ordine di disposizioni normative mostra subito una peculiare caratteristica: la norma entra in contatto -in chiave, come si ricordava, operativa e non meramente di principio- con i più alti livelli di rapporto inter-personale (genitori/figli; padre/madre) e con i più profondi temi esistenziali (nascita, affetti, compimento, educazione, crescita, personalità, maturità, ecc.⁵).

Il diritto, che pur si mostra tradizionalmente più abituato a regolare in modo autoritativo situazioni o rapporti *esigibili*⁶, assume qui forma entro strutture relazionali per definizione non



4 Emblematico al riguardo il riferimento normativo a competenze, attitudini e sensibilità particolari richieste a coloro i quali svolgono funzioni istituzionali in ambito minorile. Ciò vale per gli organi giudiziari (requirente e giudicante): le principali competenze civili, penali e amministrative sulle persone minori di età sono attribuite al Tribunale per i minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e alla Sezione specializzata della Corte d'Appello; ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 272/89 "i magistrati assegnati agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio". L'esclusività dell'incarico è stato uno dei punti più discussi in occasione della c.d. proposta Castelli (D.d.L. nn. 2501/2002, 2517/2002 e relativo emendamento): i disegni di legge governativi, infatti, contemplavano la possibilità che le sezioni specializzate di tribunale ordinario, ivi previste, si occupassero anche di altri affari. La specializzazione vale altresì per la polizia giudiziaria (art. 5 D.P.R. 448/88; art. 6 D. Lgs. 272/1989), per il difensore d'ufficio (art. 11 D.P.R. 448/1988) e per gli organi/enti deputati alla cd. tutela amministrativa, e in particolare per i servizi sociali.

5 In entrambi i casi il minorenni è circondato da figure adulte (genitori-famiglia, insegnanti, educatori, giudici, servizi sociali, ecc.) portatrici di doveri e potestà necessari per l'efficace raggiungimento del fine.

6 Ad esempio, il rapporto patrimoniale tra debitore e creditore, tra danneggiante e danneggiato, ecc., rapporti cioè nei quali vi è una pretesa a contenuto economicamente e materialmente valutabile che può venire fatta eseguire anche con la forza. Si affaccia nuovamente quell'idea diffusa secondo cui all'ordinamento spetta solo il compito, in ultima analisi, di regolare d'autorità le situazioni conflittuali che i cittadini non riescono - o non possono - gestire e risolvere autonomamente.

coercibili (in primis quelle affettive), con il delicato compito -fra l'altro- di prendere la parte dei più deboli e indifesi.

L'amore, la premura, il rispetto, la disponibilità non si possono imporre, né ottenere con la forza o ingiungere per pronuncia di un giudice (il quale potrà al massimo intervenire interrompendo eventuali condotte materiali offensive di simili valori): eppure la norma giuridica mantiene -anche di fronte a quelle dimensioni non coercibili- tutto il suo significato e la sua utilità. Essa svolge un ruolo di *designazione formale- civica e pubblica*- di un dover essere di particolare importanza: una designazione che lavora nella coscienza sociale diventando, poco a poco, da monitorato a cultura diffusa e interiorizzata.

Designando, additando, garantendo una forma giuridica al valore *riconosciuto* (art. 2 Cost.), la norma provvede a elevarlo e offrirlo all'adesione auspicabilmente *convinta* -e non costretta- di tutti i cittadini.

Si accede, ad avviso di chi scrive, a uno dei più promettenti campi di sviluppo democratico della disciplina giuridica: un campo nel quale alla legge-deposte le armi aggressive dell'imposizione, della minaccia e della punizione⁷ -tocca il ruolo di guida e orientamento consensuale dei consociati, nel rispetto

dei loro diritti e della loro sfera di privatezza, offrendosi come strada maestra per un'attuazione di buon senso, quotidiana, diffusa e consapevole dei valori fondanti la vita individuale e associata. In altre parole, il diritto non si limita ad apporre confini collettivi a garanzia di un agire libero individuale, ma si fa primariamente garante di valori umani fondamentali, portatore di orizzonti di significato, promotore di un programma solidaristico di politica socio-culturale in vista del bene comune.

La legislazione minorile ha poi il compito cruciale -in ciò guidata dal prezioso lavoro di censimento già operato dal diritto internazionale- di costruire lo specifico *contenuto minorile* dei diritti fondamentali riconosciuti in via generale alla persona umana e di delinearne le modalità particolari di attuazione.

Essa è allora altresì importante (e paiono francamente poco acuti i giudizi avvilenti spesso riservati alla materia) quale fattore di crescita e miglioramento degli *standard* della cultura civica nella società: un mondo buono per i bambini è un mondo "buono per viverci"⁸, *a fortiori*, per tutti. Nella sua opera di *promozione*, allora, il diritto *per* i minorenni diventa un sistema complessivo (e auspicabilmente completo) di intervento *per* la famiglia,



⁷ Sul punto, si vedano le riflessioni relative alla dialettica forza - consenso in ambito penale svolte da L. Eusebi, LA PENA "IN CRISI". IL RECENTE DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLA PENA, *Morcelliana*, Brescia, 1990; del medesimo Autore, cfr. LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE: UNA PRIORITÀ ELUSA?, in L. Picotti - G. Spangher (a cura di), VERSO UNA GIUSTIZIA PENALE 'CONCILIATIVA'. IL VOLTO DELINEATO DELLA LEGGE DALLA LEGGE SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, *Giuffrè*, Milano, 2002, p. 11 ss. (in particolare si vedano le pp. 47-51).

⁸ Cfr. A. Margalit, LA SOCIETÀ DECENTE, *Guerini e Associati*, Milano, 1998 e ivi la prefazione di A. Villani, PER UNA "SOCIETÀ BUONA PER VIVERCI". OBIETTIVI, POSSIBILITÀ, FONDAMENTI, p. 11 ss.

per la scuola e l'educazione, per la libertà, per il benessere e la salute, se vogliamo addirittura per l'amicizia, il gioco, ecc. ⁹.

1.2. NORME CHE PROMUOVONO E SOLLECITANO AZIONI DI speranza.

Il secondo ordine di disposizioni normative minorili riguarda la prevenzione e il controllo delle situazioni pericolose o lesive dei diritti dei bambini/adolescenti, situazioni -si badi- delle quali i minori possono essere vittime passive (abbandono, maltrattamento e violenze, difficoltà familiari, ambiente di vita inidoneo) e/o artefici attivi (come nel caso della cd. criminalità giovanile).

Ci si aspetterebbe di trovare qui la veste più tradizionale e *aggressiva* della legge, ci si avvede invece che proprio nei casi-limite il diritto minorile non si snatura offrendo -appunto- strumenti promozionali per 'agire la speranza' e mantenere la propria promessa (o scommessa), ossia il saldo orientarsi in direzione del compimento umano della persona minorenni.

Si può affermare che *tutti* i provvedimenti assunti dalle autorità nei confronti dei minorenni (e delle loro situazioni socio-familiari) sono interventi *per*, mai interventi *contro*. Ciò vale, in modo evidente, nel caso delle misure più immediatamente protettive del minore da situazioni di grave disagio: la legge sull'adozione, per esempio, opportunamente costruisce il procedimento per la verifica dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità come un'indagine sulla vita e i bisogni del minore aperta al sostegno e al recupero della famiglia biologica e non come un'azione giudiziaria *contro* i genitori venuti meno ai loro doveri ¹⁰.

Ma ciò vale altresì -in modo ancor più significativo- per le misure di risposta al reato commesso dal minorenni: si considerino in proposito i principi -emblematici- relativi al processo penale a carico di imputati minorenni, principi idealmente volti ad assicurare sempre l'educazione del giovane reo, la quale costituisce



9 *Opportuna appare a nostro avviso l'ammonizione - ancora attuale - di Moro, MANUALE DI DIRITTO MINORILE, p. 10: "La tutela del minore non può e non deve ridursi alla tutela di un soggetto "separato";... non può esaurirsi in una generica "benevolenza" per un essere che per la sua minorità deve essere particolarmente protetto. L'intervento del diritto a favore del minore non è che l'esplicazione, in un campo particolare, di un impegno che è proprio dell'intera comunità a garantire a tutte le persone la pienezza dei fondamentali diritti di personalità e di cittadinanza" (corsivo nostro).*

10 *Significativamente, l'art. 12 L. 184/1983 e succ. modif. prevede che, nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, il giudice minorile - dopo aver udito i genitori (o i parenti) - impartisca loro, ove opportuno, "prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia" (corsivi nostri): si tratta dell'estremo tentativo per ripristinare un proficuo legame che eviti la separazione dalla famiglia e l'adottabilità del minorenni. La legge subordina infatti la dichiarazione di adottabilità alla verifica del fallimento di tale tentativo (art. 15), vale a dire alla constatazione della indisponibilità-impossibilità dei genitori ad adempire le prescrizioni o l'insufficienza del predetto tentativo a ovviare all'abbandono.*

obiettivo saggiamente prioritario sulle finalità sanzionatorie¹¹.

2. RISPOSTE costruttive ALLA DELINQUENZA GIOVANILE: IL SISTEMA VIGENTE.

Avventuriamoci dunque per un breve tratto entro i confini della risposta penale alla delinquenza minorile, così come essa è pensata nel vigente sistema.

La promessa democratica che caratterizza il diritto minorile raggiunge qui infatti il suo culmine culturale, mentre sarebbe facile, di fronte al crimine e al pressante richiamo delle esigenze securitarie, cedere alla tentazione e lasciare semplicemente che l'ordinamento giuridico mostri ancora una volta il proprio volto -se vogliamo- più scontato e primitivo. Il sistema introdotto grazie alla 'rivoluzionaria' riforma del 1988 sceglie invece la fedeltà ai principi *educativo-promozionali* sopra ricordati e costruisce l'intervento penale verso i minorenni in modo

costruttivo, individualizzato, attento a motivare l'impegno del giovane imputato e a rendere possibile la collaborazione della sua famiglia e del suo ambiente di vita, guardando con sfavore il ricorso alle pene tradizionali limitative o private della libertà.

La tentazione di far uso del diritto nelle sue forme più *aggressive* è così *allettante* che ci tocca a malincuore richiamare il pericolo di vistosi *ritorni indietro* rispetto ai quei *punti fermi* che si pensava il diritto minorile avesse ormai fatto propri: negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna, in Francia, solo per citare alcuni esempi diversificati, si mette mano (o si cerca di metter mano) proprio alla giustizia *per* minorenni -in nome di un preteso bisogno di sicurezza sociale- trasformandola da sistema educativo di risposta al reato, esemplare per mitezza, efficacia e spirito democratico, a sistema *di controllo contro* i minorenni ¹².

Il *filo rosso* che tiene insieme



11 Tali principi (*principio educativo, principio di minima offensività del processo e della pena, principio di rapida fuori-uscita dal circuito penale, principio di destigmatizzazione*) sono scolpiti, a livello internazionale, nella CONVENZIONE DI NEW YORK (art. 40) e nelle REGOLE MINIME DI PECHINO (ONU, 1985), a livello nazionale essi sono previsti dal citato D.P.R. 448/1988. Per questi documenti cfr www.dignitas.it

12 Sulle inquietanti linee di sviluppo della giustizia minorile in Europa, cfr R. Matthews, LE TRASFORMAZIONI DELLA CARCERAZIONE MINORILE IN EUROPA, *Dignitas - percorsi di carcere e di giustizia*, 2003, n. 2, pp. 26-35 (consultabile anche su www.dignitas.it). Sulle derive del sistema nordamericano, si rinvia per una trattazione delle linee essenziali ai seguenti saggi di D. Stendardi, EDUCAZIONE O DISCIPLINA VERSO LA MILITARIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE. L'ESPERIENZA DEI BOOT CAMPS NEGLI STATI UNITI e *Id.* LA PROBATION MINORILE STATUNITENSE, *La Cassazione penale*, 2004. Per la Gran Bretagna: cfr Home Office, NO MORE EXCUSES - A NEW APPROACH TO TACKLING YOUTH CRIMINE IN ENGLAND AND WALES, il testo integrale del Documento è consultabile sul sito www.homeoffice.gov.uk/docs/nme.html. La legge di riforma, in senso repressivo della giustizia minorile, è il CRIME AND DISORDER ACT del 1998 (www.hmso.gov.uk/acts/); si veda anche il YOUTH JUSTICE AND CRIMINAL EVIDENCE ACT del 1999. Per un commento del Programma inglese, cfr A. Ceretti - C. Mazzucato, 'La scommessa culturale della giustizia minorile', in L. De Cataldo (a cura di), PROCESSO PENALE MINORILE: AGGIORNARE IL SISTEMA, ISISC n. 16, Cedam, Padova, 2004, p. 161 ss. Per quel che concerne la Francia, ha fatto discutere la LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION SUL LA JUSTICE del settembre 2002 la quale ha introdotto la possibilità dell'ingresso nei centres éducatifs fermés (letteralmente 'chiusi') per i minori autori di reato a partire dai tredici anni; si ricorda, infine, che il sistema francese contempla la possibilità di trattenere presso gli uffici di polizia ('retenue') i bambini dai 10 ai 13 anni, per un

simili politiche, caratterizzate da una maggiore repressione, da capillari controlli formali limitativi delle libertà, dal ricorso massiccio al carcere, dal rovesciamento dell'educazione in una sorta di *disciplina militaresca* e da una giustizia di tipo espressivo con facili derive irrazionali, si è affacciato anche nel nostro Paese e può essere ritrovato mestamente, in controluce, in alcune scelte del legislatore - non certo riservate solo alla delinquenza giovanile - e in varie proposte di contenimento di certi fenomeni definiti, non a caso, *allarmanti*.

Anche in Italia fanno dunque capolino i pacchetti-sicurezza, le strategie 'dure' per combattere questa o quell'altra tipologia di illeciti che, a seconda dell'occasione, appare in cima alla lista delle priorità. Sul fronte della giustizia minorile, in Italia, il filo rosso ci conduce alle proposte governative di drastico mutamento, nell'assetto ordinamentale e normativo, del sistema per i minorenni (D.d.L. 2501/2002 e D.d.L. 2517/2002) e più in generale alle richieste periodicamente avanzate di abbassamento della soglia dell'età imputabile ¹³.

Resta comunque prioritario, in queste brevi note, tene-

re uno sguardo propositivo - eppure consapevole - che sappia osservare al di là degli scenari foschi che pur si profilano all'orizzonte e mettere in luce piuttosto le caratteristiche *costruttive* del sistema (tuttora) vigente e i molti, *buoni*, risultati da esso già conseguiti.

Si è infatti convinti che il programma politico-criminale delineato dal (perfettibile, ma ottimo) D.P.R. 448/1988 sia un vero e proprio *modello di cultura giuridica* adatto ad affrontare le sfide della società democratica.

2.1. DI FRONTE AL REATO, SENZA PERDERE LA SPERANZA...

Il sistema penale minorile, fin dalla fase processuale, è luogo e momento *progettuale* che dischiude l'esplorazione di possibilità che *motivino* il giovane autore di reato alla ri-adesione il più possibile libera e convinta ai comportamenti auspicati e attesi dall'ordinamento: attraverso *l'accertamento della personalità* (art. 9 D.P.R. 448/88) il giudice è chiamato a scoprire le risorse (personali, famigliari, sociali, ambientali) su cui il giovane imputato può contare, così da sfruttarle al meglio all'atto della decisione, decisione che ex art. I dovrà poi essere spiegata al destinatario nelle sue implica-



massimo di 12 ore, quando questi ultimi sono gravemente indiziati di reato: per un quadro completo e aggiornato - seppure sintetico - della giustizia minorile francese, si consulti www.justice.gouv.fr. Per quanto concerne il Canada, sono interessanti le motivazioni che lo stato del Québec ha addotto contro la riforma federale della giustizia minorile, considerata troppo americana - e demagogica - in quanto poco centrata sull'educazione e sul recupero: per un'interessante sintesi del dibattito canadese, cfr. J. Trépanier, WHAT DID QUEBEC NOT WANT? OPPOSITION TO THE ADOPTION OF THE YOUTH CRIMINAL JUSTICE ACT IN QUEBEC, *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 2004, vol. 46 (3), pp. 273-299.

¹³ Cfr. Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Disegno di Legge n. 727, comunicato alla Presidenza il 10.10.2001. Sul punto, si vedano M. Bouchard - L. Pepino, 'L'imputabilità', in E. Palermo-Fabris - A. Presutti, DIRITTO E PROCEDURA PENALE MINORILE, vol. V del Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 107-124, in particolare p. 111 ss

zioni giuridiche, etiche e sociali.

La decisione dovrà atteggiarsi in modo non solo da preservare i processi educativi già in atto¹⁴, ma da garantire un sapiente, arduo, equilibrio tra il cambiamento costruttivo di ciò che *non va* e l'utile conservazione di ciò che -educativamente e in senso preventivo- *funziona* nella vita del minore. Il legislatore del 1988 e il Giudice costituzionale¹⁵ mostrano una netta predilezione per il mantenimento dell'adolescente nella vita libera e nel contesto affettivo-educativo di provenienza (laddove ciò non intralci in modo controproducente il recupero del ragazzo stesso).

L'offerta seria di garanzie per la sicurezza dei cittadini e il contrasto della delinquenza giovanile (giacché *anche* questi sono gli scopi della giustizia minorile) non avvengono cioè attraverso le simboliche logiche di scambio *pena/sicurezza*, ma sono attivate attraverso interventi di ampio respiro di stampo educativo-promozionale.

Si rifletta sulla portata -programmatica, appunto- di un sistema penale che da luogo tradizionale e per antonomasia della *chiusura* (la *privazione della libertà*, il ripiegarsi nel giudizio sul fatto trasgressivo, lo sguardo legato al passato) si sforza, tende, all'*apertura* (almeno allo sparglio) sulla personalità, sul futuro, sul recupero educativo del minore.

Si mediti anche sulla portata *creativa* di un procedimento che tende davvero a *rispondere* al reato (nel molteplice senso del termine in simile contesto) senza *limitarsi* a punirlo: rispondere, cioè, nel senso di offrire una guida di comprensione e una indicazione di comportamento al minore intrappolato nella propria condotta trasgressiva la quale spesso lo lascia addirittura disorientato, stupito, incredulo e povero di spiegazioni; rispondere nel senso di mettersi alla ricerca del *perché* di quell'azione, delle sue cause, del significato del messaggio che vi è oscuramente contenuto così da intervenire *corrispondendo* ai complessi bisogni in cui ci si imbatte; rispondere nel senso di fornire alla collettività una più autentica, non simbolica, rassicurazione circa l'impegno effettivo dello Stato e dell'ordinamento nella presa in carico non solo (non tanto) di quei gesti ormai irrimediabilmente commessi, ma di quei soggetti ancora -per fortuna- pienamente presenti nella società con tutto il contributo favorevole che *anche* le loro storie personali, le loro capacità e aspirazioni, possono ancora procurare.

Insomma, la traccia del D.P.R. 448/88 delinea un processo penale non richiuso sull'accertamento giudiziale della responsabilità colpevole e sulla commisurazione della pena, ma dinamicamente orientato al rile-



14 Il riferimento alle esigenze e ai processi educativi in atto (processi che devono essere sostenuti e - come minimo - mai interrotti dall'intervento del giudice) è un vero 'ritornello' nel D.P.R. 448: cfr. gli artt. 1, 19, 20-22, 27, 30 in.

15 Per un'attenta analisi della giurisprudenza costituzionale in materia, cfr. S. Larizza, CORTE COSTITUZIONALE E SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE, *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*. Vol. I *Diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 89 ss.

vante lavoro del *poi*: la prevenzione non affittiva affidata a interventi socio-pedagogici *sempre promozionali*.

Ne sorge un *iter flessibile* e ricco di opportunità, nel quale entra in gioco l'apporto sinergico di soggetti con appartenenze e professionalità differenti (giudice, PM, difensore, servizi sociali, ecc.) in vista di una proficua e inusuale collaborazione con i destinatari dell'intervento stesso (imputato, famiglia).

Mentre il giudizio ordinario è un ingranaggio nel quale la verità conduce, nei fatti, all'afflizione, senza che l'atteggiamento propositivo del reo dia luogo a benefici consistenti, nel processo a carico di minorenni la responsabilizzazione -valore civico e passo decisivo di ogni cammino di reinserimento non paternalistico-assistenziale nella società- ha un peso ai fini del ricorso a misure di favore.

Responsabilità e libertà non si scontrano, anzi si assecondano vicendevolmente: è il giudizio stesso che- educativamente- induce, sollecita, stimola la responsabilità perché (nel rispetto delle garanzie costituzionali) richiede al ragazzo di sforzarsi in un cambiamento mettendo in gioco le proprie risorse.

Il giovane imputato non ne ricava la percezione, insidiosa nel quadro della cultura democratica, che il contatto con l'autorità giudiziaria sia offensivo per la sua vita e il suo futuro e che dinanzi al giudice si è chiamati quasi a difendersi da un male.

Si riconosce, fra le righe, quella scommessa tutta democratica (già oggetto della nostra riflessione) che il diritto si ponga come guida *in positivo* dell'agire, come orientamento comportamentale cui il cittadino è chiamato ad aderire spontaneamente.

Il volto della Legge che il giovane imputato può incontrare nell'aula del tribunale per i minorenni non è arcigno e repressivo, centrato sui meccanismi della deterrenza, della forza e della neutralizzazione; il volto della Legge che traspare almeno idealmente -dal processo minorile è un volto autorevole e precettivo che segnala, con il suo intervento, più che la dimensione punitiva, la dimensione socio-valoriale insita nel precetto penale: come dire che il giudice minorile non sottolinea il "per quello che hai fatto verrai punito", puntualizza invece il "ciò che è accaduto non sarebbe dovuto accadere / non dovrà più accadere e ti è richiesto di impegnare (tutte) le tue capacità in questa direzione".

La progettualità e l'apertura di *chance* -pur impegnative- consentono all'imputato e alla sua famiglia di collaborare con le istituzioni, di fidarsi del giudice e della sua decisione e di affidarsi ai servizi sociali per adempiervi.

Il processo ordinario e il sistema sanzionatorio tradizionale inducono sterili *passività*, il processo minorile e le misure *più spinte*¹⁶ ivi introdotte dal D.P.R. 448/88, prima fra tutte la



16 D. Pulitanò, *QUALE FUTURO PER LA GIUSTIZIA MINORILE?*, *Minori Giustizia*, 2002, n. 1-2, p. 81.

messa alla prova, tentano invece di *attivare* capacità.

2.2. DAL SUBIRE ALL'INTRAPRENDERE.

La rotta proposta è dunque quella di osare, sul concreto piano operativo (peraltro ancora ai margini del sistema), la sostituzione tendenziale del paradigma *agire/subire* con uno schema concettuale tanto nuovo quanto- si rifletta- razionale, credibile persino ovvio nella sua rivoluzionarietà, quello dell'*agire/intraprendere*.

Alla commissione di un gesto criminale, l'ordinamento non si attende più, nello scenario nuovo (lungi ancora dall'essere compiuto e da tutti condiviso), di avere a disposizione un corpo destinatario di afflizione¹⁷ -per ragioni di giustizia, di compensazione soddisfattoria, di deterrenza, di difesa sociale, di sicurezza, di premura per le vittime (!), di neutralizzazione, di risocializzazione (!)-; l'ordinamento si aspetta una persona -in carne e ossa- che metta in gioco tutte le sue "risorse personali, familiari, sociali, ambientali" (art. 9 D.P.R. 448/88) per assicurare una (irreversibile, lo si spera,) presa di distanza dal comportamento illecito e un dignitoso ritorno nella società.

Le misure *spinte* del D.P.R. 448/88 sono un esempio di tale filosofia: valga per tutte il riferimento emblematico alla *messa alla prova* (art. 28), misura che sostituisce alla pena da subire un cammino educativo individualizzato che il minore deve, appunto, intraprendere a proprio beneficio e a vantaggio della collettività. Simile *filosofia* dell'*intrapresa* pare non essere del tutto trascurata neppure in materia di risposte al reato commesso dal soggetto adulto. Simile filosofia non è infatti per nulla estranea al nuovo *sottosistema* penale rappresentato dal D.Lgs. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace.

L'interessante disciplina, orientata a gestire in modo non repressivo la criminalità comune lieve, contiene, fra gli altri, misure inedite di definizione anticipata del procedimento e sanzioni che ruotano attorno all'idea dell'*attivarsi*, da parte del reo, in *condotte riparatorie* (art. 35) o in *lavori di pubblica utilità* (art. 54).

L'ampio respiro ideale-democratico e la cultura civica sottesi a simile visione sembrano trovarsi in linea di continuità anche con alcune recenti disposizioni -purtroppo trascurate dalla riflessione scientifica¹⁸- del



17 L. Eusebi, LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE, p. 33 ss. Si veda anche M. Pavarini, PER UNA PENALITÀ SOSTENIBILE, *Dignitas - Percorsi di carcere e di giustizia*, 2003, n. 3, pp. 6-14.

18 Si veda però, M. P. Giuffrida, in questo stesso numero di *Dignitas*.

19 Tali disposizioni sono pensate per i condannati adulti. Occorre amaramente notare, ancora una volta, che il nostro Paese non dispone a tutt'oggi di un sistema normativo ad hoc per i minorenni concernente l'esecuzione delle pene privative della libertà: l'art. 79 O.p. - nel quale si reclama, fin dal 1975, la provvisorietà delle norme dell'Ordinamento penitenziario nei confronti delle persone minori d'età - è rimasto purtroppo lettera morta, non avendo mai provveduto il Parlamento ad adottare un'apposita legge in materia. La grave omissione da parte dell'organo legislativo è stata denunciata a chiare lettere dalla Corte costituzionale, senza peraltro ottenere l'effetto sperato e vedere dunque sanata tale grave inadempienza. Sulla privazione della libertà di persone minorenni, si ricorda che le Nazioni Unite hanno predisposto, nel 1990, alcune linee guida e standard minimi: le RULES FOR PROTECTION OF JUVENILES DEPRIVED OF THEIR LIBERTY.

nuovo Regolamento penitenziario (D.P.R. 230/2000) ¹⁹: segno anche questo che il vettore di senso qui tratteggiato permane, come necessario punto fermo denso di sviluppi futuri, pur nel confuso e oscillante fermento del dibattito odierno sulla giustizia penale.

Gli artt. 1, 27 e 118 Reg. 230/2000 disegnano, infatti, stimolanti significati operativi in tema di finalismo rieducativo della risposta al reato i quali si collocano pienamente nella direzione appena prospettata: in particolare emerge il compito istituzionale *-impegnativo ma appassionante- di riflettere insieme* al condannato sulla condotta anti-giuridica, sulle sue conseguenze negative (anche per il reo medesimo) e sulle possibili azioni riparatorie.

Se ne desume la conferma legislativa dell'opzione, democratica appunto, di configurare, fra i compiti precipui del sistema giuridico anche in ambito penale, quello dell'orientamento dei consociati attraverso i precetti prima che (possibilmente, senza che) si ricorra alle sanzioni.

E quand'anche un illecito venisse commesso, resta quanto mai indispensabile, da parte dell'ordinamento, la fedeltà allo spirito della democrazia che ci

spinge a ricercare -come si diceva- insieme al colpevole i modi per ricostruire un patto di civile convivenza.

In questo senso, potremmo azzardare una lettura congiunta, di reciproca integrazione, tra l'art. 27 co. 3 Cost.-il quale sollecita il finalismo rieducativo della risposta penale- e l'art. 4 Cost., il quale enuncia in capo a ogni cittadino il "dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività... che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Il diritto minorile, che scommette sulla speranza, ci insegna ad aprire la porta al contributo -forse scomodo, ma sempre possibile- di chi ha, nel passato, offeso beni giuridici fondamentali.



Con la locuzione *deprived of liberty*, si intende estensivamente "any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting, from which this person is not permitted to leave at will, by any judicial, administrative or other public authority", pertanto quanto previsto nelle RULES JDL è applicabile anche ai minori collocati nei centri di prima accoglienza o in comunità, o accompagnati a seguito di flagranza ex art. 18 bis D.P.R. 448/1988. Vale la pena, infine, richiamare che le Regole appena citate prevedono, accanto al principio del ricorso alla privazione della libertà come assoluta extrema ratio, la necessità che vengano garantite anche ai minori detenuti attività educative, di apprendimento lavorativo, sportive e ricreative, la possibilità auspicabile per i minorenni reclusi di possedere effetti personali e vestire i propri indumenti, il divieto tassativo di sanzioni disciplinari quali le punizioni corporali, l'isolamento, la privazione della luce, le restrizioni alimentari, la limitazione delle visite da parte dei famigliari.